



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di accordo di composizione della crisi (legge n. 3/2012) iscritto al n. 2/2021 r.g.;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata da DAVIDE MOR e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa Simona Elena Pace nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

visto il proprio decreto *ex art.10* legge cit. e le risultanze dell'adunanza dei creditori, per cui la proposta di accordo deve intendersi approvata dai creditori;

rilevato che non sono state presentate osservazioni e/o contestazioni;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi depositata il 21.5.2021;

rilevato che, come si ricava dalla relazione del gestore della crisi, l'accordo permette la soddisfazione dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, non essendo prevista alcuna attività di liquidazione, non appare necessaria la nomina di un liquidatore, ferma la vigilanza dell'o.c.c. ai sensi dell'art.13 legge cit.;

ritenuto perciò che sussistono le condizioni per l'omologazione del suddetto accordo;

p.q.m.

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da DAVIDE MOR nato a Gottolengo il 22.3.1966 e residente in Gambara via Mazzini n. 34 e ne ordina la pubblicazione nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;

dispone che ai sensi dell'art.13 legge cit. l'o.c.c. vigili sull'esatto adempimento dell'accordo relazionando a questo giudice ogni sei mesi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 27 maggio 2021

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali

